



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

DELIBERA N. 63 DEL 30 gennaio 2019

OGGETTO: Edilizia Valdostana S.r.l.s. – Procedura ex art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs. 50/2016 per l'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria vie e strade pubbliche – S.A. Comune di Germagnano (TO) - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo a base d'asta: euro 46.993,85
PREC 243/18/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 125086 dell'8 novembre 2017 presentata da Edilizia Valdostana S.r.l.s. con la quale l'istante, aggiudicatario della gara in oggetto, rappresenta che la S.A. revocava l'aggiudicazione in quanto acquisiva un DURC "non regolare" da parte della Cassa edile della Provincia di Torino, per assenza di iscrizione. L'istante riferisce che, essendo impresa di nuova costituzione, essa si era iscritta alla Cassa Edile Valdostana in quanto aveva iniziato la propria attività con un appalto tra privati in Val d'Aosta ma che, nonostante la produzione di un DURC regolare della Cassa Edile Valdostana, la S.A. confermava la revoca dell'aggiudicazione. L'istante chiede pertanto parere sulla legittimità dell'esclusione a causa dell'iscrizione presso una cassa edile territorialmente diversa da quella della sede dell'impresa;

VISTA la memoria della S.A. prot. 103646 del 17 dicembre 2018 con cui essa riferisce che, in sede di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dell'aggiudicataria, emergeva una dichiarazione di DURC non regolare. Nonostante l'impresa inviasse una successiva dichiarazione di DURC regolare, la S.A. affermava, sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che la valutazione di gravità o meno dell'infrazione previdenziale spetta agli enti previdenziali e che pertanto un DURC non regolare comporta una presunzione legale di gravità delle violazioni previdenziali. Essa evidenziava inoltre che l'impresa deve essere in regola con gli adempimenti previdenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura, e pertanto risultava irrilevante un eventuale adempimento tardivo;

VISTA la giurisprudenza, secondo la quale l'art. 80, co. 4 del d.lgs. 50 del 2016 qualifica chiaramente come "gravi" tutte le violazioni «ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)» (Cons. Stato Sez. V, 2 luglio 2018, n. 4039); per consolidata giurisprudenza «la nozione di "violazione grave" degli obblighi previdenziali, che comporta l'esclusione delle imprese concorrenti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione, non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del DURC; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (DURC) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto» (Cons. Stato, Ad. Plenaria n. 8 del 2012; Cons. Stato, sez. VI 27 dicembre 2016, n. 5464; TAR Lazio Roma Sez. III quater, 3 ottobre 2018, n. 9708). Dunque, «l'infrazione debitamente accertata deve ritenersi tale se sia stata accertata dai competenti organi previdenziali, salva l'ipotesi che sia stata promossa dal soggetto interessato azione dinanzi all'autorità giudiziaria per contestarne le risultanze» (Cons. Stato Sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1931) e «l'Amministrazione, a fronte di DURC negativi, legittimamente esclude dalla gara stessa l'impresa» (TAR Lazio, sez. II 12 giugno 2017, n. 6893); la giurisprudenza osservava peraltro che «Il DURC utile ai fini dell'ammissione alle gare d'appalto dev'essere tale da fotografare la situazione globale dell'impresa, indipendentemente dal luogo o dai luoghi dove essa abbia attivato i propri singoli cantieri [...]. In ragione del carattere anche normativamente unico del documento di regolarità contributiva ma, soprattutto, in considerazione della centralizzazione della banca dati da cui ciascuna Cassa edile deve attingere i contenuti della propria attestazione, non è richiesto dalla normativa vigente il rispetto di alcuna specifica competenza territoriale, ma occorre invece la mera verifica di completezza dell'attestazione contenuta nel documento»(C.G.A. 2 gennaio 2012, n. 13; C.G.A. 21 luglio 2008, n. 662);

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la S.A., in presenza di un DURC “non regolare”, non poteva che procedere all’esclusione in quanto le risultanze del DURC rilasciato alla stazione appaltante dagli enti a ciò preposti sono vincolanti per l’Amministrazione procedente; l’operatore economico aveva l’onere di contestare tempestivamente dinanzi all’autorità giudiziaria le risultanze del DURC “non regolare”;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- la S.A., in presenza di un DURC “non regolare”, non poteva che procedere all’esclusione.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 febbraio 2019

Il Segretario Maria Esposito

Formato pdf 239 kb